SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 2186)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CIOCE e BUSSETI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 FEBBRAIO 1983

Istituzione in Trani di una sezione distaccata della Corte di appello di Bari

Onorevoli Senatori. — Col regio decreto 24 marzo 1923, n. 601, con cui si disciplinavano le nuove circoscrizioni giudiziarie italiane a seguito della unificazione delle varie cassazioni regionali, la corte di appello della Puglia, che per una tradizione secolare risalente al Regno di Napoli aveva sede in Trani, veniva spostata a Bari.

Questa decisione che, sulla base di una operazione di meccanico insediamento delle corti di appello nelle città capoluogo di regione, finiva con l'ignorare le ragioni sostanziali della situazione preesistente, avrebbe col tempo rivelato tutti i suoi inconvenienti.

È noto che il circondario del tribunale di Trani rappresenta una delle zone più popolose, oltre 800 mila abitanti, e di maggior sviluppo economico e sociale delle Puglie. In esso sono infatti compresi i mandamenti di Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa di Puglia, Corato, Minervino Murge, Molfetta, Ruvo di Puglia e Terlizzi, Spinazzola e, appunto, Trani, città popolose e

sviluppate, le quali hanno dato vita ad una realtà socio-economica unitaria, che ha trovato ormai riconoscimento anche a livello regionale con l'istituzione del comprensorio nord barese, il primo costituito nella regione Puglia.

Intuibile il carico giudiziario della zona in questione e i disagi che ne derivano per migliaia di cittadini costretti a raggiungere Bari per l'ulteriore prosieguo delle vicende giudiziarie da cui siano interessati.

Si aggiunga che a Trani è stata di recente interamente ristrutturata la storica sede del palazzo di giustizia, di guisa che sono a disposizione anche i locali e le attrezzature per far fronte ad eventuali maggiori impegni della sede giudiziaria.

Tali le motivazioni alla base della richiesta istituzione di una sezione distaccata di corte d'appello in Trani; soluzione, del resto, già sperimentata, con successo, per altre sedi gravate da analoga, quando non inferiore, mole di lavoro giudiziario.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

E istituita in Trani una sezione distaccata di corte d'appello, dipendente dalla corte d'appello di Bari, con giurisdizione sul territorio attualmente compreso nella circoscrizione del tribunale di Trani.

Art. 2.

Il Governo, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è autorizzato a determinare il personale necessario al funzionamento della sezione di cui all'articolo precedente, rivedendo le piante organiche degli uffici.

Art. 3.

Il Governo è autorizzato a stabilire, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la data d'inizio del funzionamento della sezione distaccata di corte d'appello.

Art. 4.

Alla data d'inizio del funzionamento della sezione distaccata della corte d'appello di Bari con sede in Trani, gli affari civili e penali pendenti davanti alla corte d'appello di Bari ed ora appartenenti per ragioni di territorio, ai sensi dell'articolo 1, alla competenza della sezione distaccata di corte d'appello di Bari con sede in Trani, sono devoluti d'ufficio alla cognizione di questa sezione distaccata.

La disposizione non si applica alle cause civili nelle quali si è avuta rimessione al collegio ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, ai procedimenti penali nei quali è stato notificato il decreto di citazione e agli affari di volontaria giurisdizione che sono già in corso alla data di cui all'articolo precedente.